

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

DDG 1100 14 luglio 2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11 e 20, per le parti non disapplicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 di seguito richiamato;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Istruzione e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98 (come modificata dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183), in particolare i commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 19, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche autonome sottodimensionate (costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), alle quali non possono essere assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome);

VISTO l'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che recita testualmente "Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che recita testualmente "all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024»;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e, in particolare, l'art. 7;

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

VISTO l'articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha elevato (dal 30 al 60% dei posti vacanti) - in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale - il contingente dei posti destinati alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTA la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.0022253 dell'8 giugno 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA,0012656 del 9 giugno 2022, che contiene indicazioni operative per l'espletamento della procedura di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale m_pi.AOODRMA.0012874 del 10 giugno 2022 (file 202206090901def), con la quale sono stati comunicati, anche agli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 sopra citata, i criteri generali per l'espletamento delle operazioni di conferimento e/o mutamento degli incarichi dirigenziali e di mobilità interregionale, che hanno formato oggetto di informazione nell'incontro con le Organizzazioni Sindacali dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca (ex area V) svoltosi il 9 giugno 2022;

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha integrato, al comma 8 dell'art. 47, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

VISTA la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.0025442 del 4 luglio 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA,0014978 del 5 luglio 2022, con la quale – alla luce della nuova disciplina per la determinazione del contingente dei posti da destinare alla mobilità interregionale in ingresso – sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di mobilità (entro il 7 luglio 2022);

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale m_pi.AOODRMA.0015052 del 5 luglio 2022 (file 202207050834), con la quale è stato dato avviso di tali modifiche e integrazioni;

ACQUISITI i prescritti assensi alla mobilità interregionale verso la regione Marche rilasciati dai Direttori Generali e dai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali delle regioni di provenienza;

DATO ATTO che Le domande sono state graduate con riferimento all'art. 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 15 luglio 2010 nonché per esigenze familiari riconducibili in particolare alla presenza di figli;

DATO ATTO che il contingente di posti destinato alla mobilità interregionale in ingresso nella regione Marche è pari a 16 (sedici),

DECRETA

Art. 1 – E' concesso l'assenso alla mobilità interregionale in ingresso nelle Marche ai dirigenti scolastici elencati, in ordine alfabetico, nella tabella che segue:

n.ro	Cognome	Nome	regione di provenienza
01	ALPI	DAVIDE	EMILIA ROMAGNA
02	BASCONI	CRISTINA	VENETO
03	BOCCI	MARTA	FRIULI VENEZIA GIULIA
04	CICCONI	ALESSIA	FRIULI VENEZIA GIULIA
05	FAGIOLI	LAURA	UMBRIA
06	FLAMMINI	SIMONA	EMILIA ROMAGNA
07	GRADASSI	GLORIA	EMILIA ROMAGNA
08	MARCHETTI	MARTA	LOMBARDIA
09	ORAZI	CLAUDIO	VENETO
10	PETTINARI	EEVA ELISA	LOMBARDIA
11	ROSATI	SAULA	VENETO
12	SARGOLINI	SIMONA	VENETO
13	SERAFINI	LUCA	LOMBARDIA
14	SMACCHIA	PATRIZIA	LOMBARDIA
15	STERLICCHI	PAOLO	VENETO
16	VIRGULTI	NATALIA	EMILIA ROMAGNA



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

Art. 2 – Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche@istruzione.it ed è inviato alle Direzioni Generali degli altri Uffici Scolastici Regionali.

IL DIRETTORE GENERALE Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Luca Pasqualini

Sito internet: www.marche.istruzione.it